

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA G273 PRODUZIONI
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1.

Nell'anno duemiladieci¹ il giorno 14 del mese di gennaio in Palermo, presso lo studio legale dell'avvocato Nadia Spallitta, sito in P.za Lolli 15, Palermo, si è costituita l'Associazione culturale G273 PRODUZIONI, con sede in Palermo, Via Marco Polo 33, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art.3 6 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2.

La "G273 PRODUZIONI" è un'associazione culturale ed artistica che persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura in campo artistico, etico e sociale nel mondo giovanile e non;
- ampliare gli orizzonti in campo artistico, etico e sociale di tutti i soggetti interessati attraverso contatti fra persone, enti, pubblici e privati, ed associazioni;
- promuovere la cultura come un bene per la persona in grado di rafforzare la coesione sociale e migliorare il senso civico;
- proporsi come punto di riferimento per l'incontro e l'aggregazione culturale, la maturazione e la crescita umana e civile, promuovendo l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere l'adesione identitaria e il recupero della memoria culturale del territorio innanzitutto attraverso il dialogo, la collaborazione e l'interazione a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- porsi come punto di riferimento per quanti possano riconoscere nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura un valore assoluto ed inalienabile dell'essere umano.
- perseguire finalità di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale locale ed incentivare l'attivazione di processi volti al recupero e al consolidamento del senso d'identità;
- sviluppare reti di collaborazione locale, nazionale ed internazionale
- incrementare lo sviluppo di prodotti culturali tramite l'utilizzazione e la sperimentazione di tecnologie multimediali ed innovative;
- contribuire alla sensibilizzazione e promozione dei valori della legalità, dell'antimafia, della solidarietà e del recupero delle fasce sociali disagiate;
- perseguire obiettivi di innovazione creativa, integrazione delle culture, promozione del talento, capacità di esprimere valori, gusto, armonia ed eccellenza quali elementi determinanti di solidità e di primato internazionale di un sistema sociale.

Art. 3.

L'associazione "G273 PRODUZIONI" intende raggiungere i suoi fini, attraverso la promozione delle seguenti attività:

- attività di produzione radiofonica, cinematografica, teatrale, televisiva e multimediale nelle sue varie forme di rappresentazione;
- organizzazione e gestione di attività culturali, con particolare riferimento all'identità territoriale: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc;
- attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, stage, laboratori;
- attività editoriale: pubblicazione (on line e cartacea) di riviste, saggi, reportage, materiali didattici, testi drammaturgici, testi narrativi, pubblicazione di atti relativi ai convegni, seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- creazione e gestione di centri culturali, musei, accademie, scuole, e strutture assimilabili, per realizzare e promuovere le attività di cui sopra;

- attività di progettazione, management, marketing, comunicazione, editing, produzione, post-produzione, promozione e distribuzione dei prodotti culturali;
 - realizzazione di produzioni nell'ambito audio-visivo (lungometraggi, cortometraggi, fiction, video clip musicali, etc.), in quello teatrale (prosa, teatrodanza, spettacoli musicali, etc.) e produzioni radiofoniche, ideate prevalentemente da artisti presenti sul territorio siciliano; + format non ancora inventati;
 - creazione e gestione di piattaforme web, prodotti multimediali ed interattivi;
 - gestione di servizi anche per conto di terzi: organizzazione di eventi, supporto logistico per location, noleggio service, affitto dei macchinari e creazioni di pacchetti per realizzazioni audiovisive per conto di soggetti pubblici e privati;
 - sperimentazione e adozione di nuovi linguaggi e tecnologie in ambito culturale, artistico e comunicativo;
- supporto ad associazioni ed enti che svolgono attività in ambito sociale, attraverso la promozione e fruizione di attività ludico-ricreative culturali;
- organizzazione e gestione di attività volte alla riabilitazione sociale di soggetti socialmente svantaggiati;
- Coordinamento di gruppi, consorzi, associazioni nell'ambito della gestione dei servizi culturali
- Gestione o affidamento conto terzi dei servizi relativi all'intrattenimento e al ristoro
 - Gestione produzione e commercializzazione di prodotti culturali e merchandising.
 - Gestione casting e attori
 - Agenzia di rappresentanza artistica e amministrativa di soggetti lavoratori dello spettacolo, drammaturghi scrittori.

SOCI

Art. 4.

L'associazione "G273 PRODUZIONI" è aperta a tutti coloro i quali sono, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati sono:

- soci fondatori: persone o enti privati e pubblici che hanno fondato l'associazione;
- soci ordinari: persone o enti privati e pubblici che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone enti privati e pubblici che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al perseguimento dei fini dell'associazione che sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci sostenitori: persone, enti privati e pubblici che vogliano sostenere economicamente l'associazione.
- Il consiglio direttivo è composto direttamente dai soci fondatori espandibile eventualmente a qualche associato, qualora il consiglio stesso decidesse di farlo. La validità della partecipazione nel consiglio direttivo da parte di un eventuale associato è da considerarsi provvisoria e/o definitiva salvo approvazione unanime da parte del consiglio direttivo stesso.
- I membri del consiglio direttivo hanno facoltà di destituirsi dallo stesso previo avviso quantificabile in trenta giorni.
- Il consiglio ha facoltà all'unanimità di inserire un altro elemento permanente all'interno del consiglio direttivo
- Votazioni speciali sono possibili espandendo il potere di voto anche agli associati. il voto degli associati ha valore mezzo rispetto al consiglio direttivo. La validità della partecipazione nel consiglio direttivo da parte degli associati è da considerarsi legata soltanto per la situazione in corso e non è definitiva. La partecipazione degli associati al consiglio direttivo va decisa con voto unanime da parte dello stesso.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente

Art. 6.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare i e seguenti sanzioni: richiamo diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo.

Art. 7.

Tutti i soci fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci ordinari straordinari ed i soci sostenitori non hanno diritto di voto per le motivazioni sovrelenate.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- sottoscrizione della quota annuale;
- contributi da parte dei soci sostenitori
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- beni immobili e mobili;
- ogni altro tipo di entrate.



I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di iscrizione, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I soci fondatori e non possono prestare attività lavorative all'associazione e, in merito ad esse, essere regolarmente assunti e retribuiti.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 9.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- vicepresidente
- il segretario;



Art. 11.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci sostenitori, straordinari, fondatori ed ordinari, questi ultimi due aventi diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

La prima convocazione dell'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci tra ordinari e fondatori, e delibera validamente con la maggioranza dei soci ordinari e fondatori; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari e fondatori e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci ordinari e fondatori.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto dai quattro membri fondatori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri fondatori.

Art. 13.

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "G273 PRODUZIONI", si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da almeno uno dei membri. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo da approvare all'unanimità;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15.

Il presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

La presidenza e la vice presidenza rimangono in carica trenta anni rinnovabili per altri trenta qualora intendesse continuare il mandato, la carica è revocabile solo in caso di morte malattia grave o decisione da parte del soggetto ad abbandonare la carica stessa.

La presidenza ha valore di voto doppio rispetto a tutti i membri del consiglio direttivo. Nel caso in cui non vi sia disponibilità della presidenza a partecipare a qualsivoglia incontro le funzioni della stessa saranno rappresentate dalla vicepresidenza che avrà, in aggiunta al suo ruolo e al suo potere di voto alla sua funzione all'interno del consiglio, il potere di voto della presidenza stessa.

Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità dei registri contabili, ed il registro degli associati salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 17.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci ordinari e fondatori presenti.

Art. 19.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 1 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

È prevista la possibilità che l'associazione muti la propria forma giuridica, in società a fini di lucro.

Art. 22.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

1" DELETA DUEMILA DIECI" LEGGASI "DUEMILAUNDICI"
ACCETTASI CORREZIONE.



Cristiano Poma
Matteo Cantini
Maria Jeneipio
Roberto Poma